



Ministero dell'Istruzione Università e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "Can. SAMUELE FALCO"

Corso Trieste, 324 cap 84018 SCAFATI (SA)

Mail: saic88200x@istruzione.it - PEC: saic88200x@pec.istruzione.it

TEL . 081.8504452 – FAX 0818563815- C.F. 80034160657 - www.icsamuelefalco.edu.it

CONTRATTO DECENTRATO D'ISTITUTO

**PERSONALE
DOCENTE E ATA**


ANNO SCOLASTICO 2024/2025

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 9 del mese di dicembre 2024 alle ore 15:00 nei locali dell'Istituto Comprensivo Statale "Can. Samuele Falco" di Scafati, viene sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione Scolastica relativo alla parte generale e alla parte economica e con riferimento alla nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024. Il presente accordo sarà inviato ai Revisori dei Conti corredato della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di Contratto viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA



Il Dirigente scolastico **Domenico Coppola**

PARTE SINDACALE

Rsu d'Istituto e Rappresentanti dei Sindacati Scuola Territoriali firmatari del CCNL	RSU CISL Scuola	Anita Nasti
	RSU CGIL Scuola	Angela Solito
	RSU UIL Scuola	Annarita Garofalo
	RSU CISL Scuola	Alfonso Cascone

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

PREMESSA

Il Dirigente scolastico presenta alla RSU e ai delegati territoriali tutta la parte normativa relativa alle materie oggetto di informativa preventiva che oggi si ribadiscono e si definiscono, in perfetto accordo e diventano allegato della presente ipotesi.

Le parti convengono di stipulare il presente accordo affinché nell'unità scolastica possano essere conseguiti obiettivi di qualità, efficacia ed efficienza del servizio scolastico attraverso una organizzazione del lavoro del personale fondata su:


- partecipazione e coinvolgimento nella realizzazione del PTOF;
- valorizzazione delle competenze professionali;
- utilizzazione razionale delle risorse economiche, umane e strumentali;
- miglioramento delle condizioni di lavoro.
- considerazione della contrattazione come strumento per garantire trasparenza, efficacia, efficienza e rendicontazione di tutta l'azione della scuola.

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente scolastico e dei rappresentanti degli organismi sindacali.

Esse perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, temperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Nella consapevolezza che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, esse costituiscono impegno reciproco delle Parti contraenti.

Il presente contratto integrativo è stipulato nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al CCNL – comparto scuola – 2019-2021 e per quanto in esso non contenuto, al CCNL – comparto



scuola precedenti.

Pertanto, esso rispetta in pieno i principi di inderogabilità e di imperatività delle norme, i vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali; le disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i criteri "teleologici" della contrattazione integrativa finalizzata al riconoscimento di merito e produttività (con la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali); la compatibilità economico-finanziaria; i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell' amministrazione.

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

CCNL comparto scuola 2019-2021

Il giorno 9 del mese di dicembre 2024 alle 15:00 presso gli Uffici di Dirigenza dell'IC "Can. Samuele Falco" di Scafati (SA), in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica e la RSU dell'ISTITUTO,

SI STIPULA

La seguente ipotesi di contratto integrativo di Istituto:

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto "Can. Samuele Falco" di Scafati (SA), con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2024-2025, dopo aver acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo ha sottoscritto entro il 15 luglio, si intende tacitamente rinnovato fino alla stipula di un nuovo contratto, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.30 comma 4 lettera c) del CCNL 2019/21 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF e a quanto previsto dall'art.3, comma 5, del CCNI sulla mobilità. La parte economica ha validità annuale. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art.2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed Interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art.3– Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. confronto
 - c. Informazione
 - d. Interpretazione autentica.

Art.4- Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Secondo quanto previsto dal CCNL, le delegazioni sono così composte:
 - a) per la parte pubblica: Dirigente Scolastico
 - b) per le organizzazioni sindacali: RSU dell'istituto scolastico e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2019/21.Il Dirigente Scolastico può avvalersi dell'assistenza del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. In ogni fase degli incontri la RSU può avvalersi dell'assistenza delle rispettive OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del CCNL 2019/21. Al termine degli incontri è redatto un verbale sottoscritto dalle Parti.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
3. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
4. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione, invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
5. Ogni richiesta di incontro, di norma, deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa. Gli incontri possono svolgersi on line a seguito di provvedimenti delle autorità competenti che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza; al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti. Si concorda che tra il Dirigente Scolastico e le RSU all'inizio di ogni anno scolastico verranno di comune accordo calendarizzati incontri necessari per quanto previsto dal CCNL.
6. Potranno essere effettuate anche riunioni non calendarizzate su proposta di ciascuna parte.
7. L'iniziativa per l'avvio della trattativa è assunta con richiesta formale dal dirigente scolastico o dalla parte sindacale.
8. L'accordo deve essere formalizzato per iscritto e per essere efficace deve essere firmato dalle parti. Il dirigente scolastico, entro gg. 10 dalla stipula, trasmette ai Revisori dei conti l'ipotesi di accordo, correlata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA. I Revisori forniscono un parere obbligatorio ma non vincolante. Se il parere è favorevole si procede alla definitiva firma del contratto. Se il parere non è favorevole, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione. Il parere dei revisori dei conti deve essere dato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accordo. Trascorso inutilmente tale termine senza che siano stati comunicati rilievi, si procede alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo. Il contratto stipulato e le relazioni, entro i 5 giorni successivi, vanno inviati per via telematica all'ARAN e al CNEL.

Art.5- Oggetto della contrattazione integrativa (art. 30 del CCNL 2019/21)

Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste:

- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del CCNL 2019/2021;
- c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e

delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

- c4) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c5) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c6) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c7) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (*diritto alla disconnessione*);
- c8) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- c9) criteri di utilizzo delle risorse di cui al D.M. n. 63 del 5/04/2023.



Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 - Oggetto di confronto (art. 30 comma 9, lettera b)

Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 30 ed a livello di istituzione scolastica ed educativa, le seguenti materie:

- b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto. Nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità;
- b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- b4) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress da lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.
- B5) criteri per la formazione del personale


Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare.

Il confronto è attivato dalla RSU e/o dalle OOSS firmatarie del CCNL 2019/2021 e/o dal Dirigente Scolastico.

Art. 7 - Oggetto di informazione (Art. 30 comma 10, lettera b)

Sono oggetto di informazione a livello di istituzione scolastica ed educativa, ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 1 del CCNL 2019/21, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, le seguenti materie:

- b1) proposta di formazione delle classi e degli organici;
- b2) criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
- b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019/2021 (Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa);



CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.8- Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono dell'Albo sindacale on line, in apposita sezione sul sito web dell'Istituto. Ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi ne chiede la pubblicazione, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, previa richiesta con congruo preavviso, per la propria attività sindacale un locale situato nella sede di Corso Trieste 324, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dello stesso.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
4. I componenti della RSU possono, in caso di necessità (previo accordo con il Dirigente), usufruire dei seguenti servizi della scuola per motivi di interesse sindacale: telefono, fotocopiatrici, posta elettronica, reti telematiche.
5. La R.S.U. ha diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL Scuola e secondo la normativa vigente.


Art.9- Assemblee sindacali



LA RSU può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono essere indette dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Scuola ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2019/2021.


Per lo svolgimento delle assemblee sindacali, si disciplina quanto segue:

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario.
6. Il Dirigente Scolastico, in caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare la sospensione dell'intera attività didattica per mancata vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni.
7. Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.
8. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
9. Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, né possono essere accordati permessi di partecipazioni in coincidenza con questi eventi.
10. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore.
11. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va garantito il funzionamento dei servizi minimi essenziali di competenza del personale stesso:
 - centralino degli uffici di segreteria: n.1 assistente amministrativo;
 - vigilanza su ogni accesso di ciascun edificio scolastico: n. 1 collaboratore scolastico.



12. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico (ordinamento A-Z).
13. Per consentire ai lavoratori di partecipare alle assemblee che si svolgono in altre scuole sul territorio comunale o in plessi diversi da quelli in cui si presta servizio, le lezioni termineranno almeno 15 minuti prima dell'orario dell'assemblea o inizieranno 15 minuti dopo l'assemblea.
14. La RSU ed i sindacati hanno il diritto di accesso agli atti in quanto portatori di interessi diffusi di cui all'art.9 DPR352/92 in particolare sulle materie di cui all'art.3 del presente contratto. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri ed entro 2/3 giorni dalla richiesta.


Art. 10–Permessi retribuiti e non retribuiti



1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), oltre ai permessi previsti per le rappresentanze sindacali, può fruire di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.

Art. 11–Norme in caso di sciopero

1. Nel caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica sul sito, nell'apposita sezione "Albo Sindacale", la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a segnalare l'eventuale intenzione di adesione, **almeno tre giorni** prima dello sciopero stesso. Si precisa che la comunicazione di adesione allo sciopero da parte del singolo lavoratore non è obbligatoria. Il lavoratore che dichiara l'adesione è considerato a tutti gli effetti in sciopero. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal dirigente scolastico.
2. L'organizzazione del servizio in caso di sciopero è competenza del Dirigente Scolastico o di un docente da lui delegato. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Il personale docente collaborerà con adeguata informazione alle famiglie, dando comunicazione dell'indizione dello sciopero sul registro di classe e invitando gli alunni a informare le famiglie di possibili variazioni di orario scolastico.
4. In caso di necessità potrà essere modificato il turno di servizio del personale che non aderisce allo sciopero, qualora ciò sia funzionale all'organizzazione, sempre nel rispetto dei diritti sindacali.
5. In caso di sciopero, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto a febbraio 2021 il protocollo d'intesa con conseguente adozione del relativo REGOLAMENTO cui si rinvia.
6. Sinteticamente si riporta la disciplina dei contingenti minimi in caso di sciopero. Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione degli alunni, in caso vengono garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla Legge 146/90 così come modificata e integrata dalla Legge 83/2000:
 - a. Svolgimento di esami e scrutini: n. 1 assistente amministrativo-n. 2 collaboratore scolastico per plesso;
 - b. Pagamento di emolumenti al personale: DSGA - n. 1 assistente amministrativo- oltre 1 collaboratore scolastico;



7. I lavoratori saranno inseriti nei contingenti minimi effettuando la scelta tra chi si sia dichiarato disponibile o in alternativa in base al criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico (ordinamento Z-A).
I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi, di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
7. Per il personale docente non è previsto un contingente minimo. I docenti in servizio non aderenti allo sciopero garantiranno prioritariamente la sorveglianza degli alunni presenti nell'edificio, a prescindere dalle classi in cui sarebbero impegnati, ma ovviamente sulla base del proprio orario di lavoro, che potrà essere adattato alle specifiche esigenze. Qualora necessario anche i collaboratori scolastici presenti saranno impegnati nella sorveglianza dei minori.
8. Le comunicazioni di sciopero che perverranno presso gli uffici di Dirigenza in ritardo (quando cioè non vi siano almeno 5 giorni di tempo per organizzare il servizio, preavvisare le famiglie e predisporre i servizi minimi essenziali) verranno messe all'albo sindacale.

Art.12– Referendum

Deleg

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla R.S.U.; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO III – ORARIO DI LAVORO

CAPO I – CRITERI SULL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE

Art.13–Piano delle attività


1. Il piano delle attività è predisposto dal Dirigente e approvato dal Collegio dei docenti, nel quadro della programmazione didattico-educativa e, con la stessa procedura, può essere modificato nel corso dell'anno per far fronte a nuove esigenze. Il piano definisce anche tutti gli incontri e le riunioni pomeridiane.
2. Il piano viene formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dell'istituto contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, e prevede l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento e delle attività aggiuntive.
3. Di tale piano è data informazione alla R.S.U.
4. Le disposizioni di lavoro al personale DOCENTE, nell'ambito delle funzioni proprie dei docenti, definite dai CCNL e dai CCNI, vengono impartite dal Dirigente Scolastico.

Art. 14 – Turni e orari di lavoro ordinari

1. L'orario di lavoro è di 25 ore settimanali per i docenti della scuola dell'Infanzia, di 24 ore settimanali per i docenti della scuola Primaria e di 18 ore settimanali per i docenti della scuola secondaria di I grado.
2. Il turno ordinario, di norma, è di quattro/sei ore giornalieri; l'orario giornaliero massimo è di 9 ore, comprese le prestazioni aggiuntive funzionali all'insegnamento.
3. Il turno orario del docente è strutturato in minimo 5 (cinque) giorni a settimana.
4. **DISCONNESSIONE.** I turni di osservazione delle comunicazioni della Scuola o alla Scuola, vanno dalle ore 8:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, salvo casi urgenti di interesse collettivo quali, solo a titolo di mera esemplificazione, chiusura della Scuola, ecc. adozione di provvedimenti straordinari di quarantena per Covid-19 e simili fattispecie.

Art. 15 – Modalità di utilizzo delle ore di recupero

1. Le ore aggiuntive a qualsiasi titolo prestate saranno o retribuite compatibilmente con le risorse disponibili e/o fruite come recupero dei permessi ai sensi dell'art. 16 CCNL.



Art. 16– Ferie e Festività soppresse

1. Le ferie per il personale docente devono essere fruitive durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, con le modalità di cui al CCNL Scuola vigente.
2. Per la fruizione delle ferie durante l'attività didattica in numero massimo pari a 6 giorni, il personale deve presentare richiesta **almeno cinque giorni prima del periodo richiesto e tale richiesta deve essere corredata da proposte di sostituzioni.**
3. **La concessione delle ferie non potrà comportare maggiori oneri per lo Stato.**
Eventuali ore eccedenti prestate da colleghi per la fruizione delle ferie da parte di altri docenti non potranno in alcun modo essere retribuite.

Art. 17– Permessi orari – permessi retribuiti – malattia

Colly

Non ha valore un recupero effettuato senza averlo concordato con l'ufficio di amministrazione, anticipando o posticipando autonomamente l'entrata e l'uscita.

1. I permessi retribuiti devono essere chiesti con anticipo di almeno tre giorni, **salva l'urgenza improvvisa**, e corredata da documentazione; è valida a tutti gli effetti l'autocertificazione tutte le volte che la legge ammette l'autocertificazione in luogo del relativo certificato. Il permesso retribuito è autorizzato dal DS.
2. Per particolari esigenze personali, possono essere richiesti brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale e comunque, fino ad un massimo di due ore. I permessi brevi sono autorizzati dal Dirigente, previo accordo con i docenti collaboratori, prof. Romano per la Scuola sec. di I grado, ins. Rosanna Candilori ed ins. Rosanna Di Donna per la Scuola Primaria, ins. Daniela Garzone per l'Infanzia. Di norma sono richiesti **con almeno due giorni** di anticipo.
3. Le assenze per malattia devono essere comunicate in segreteria la mattina del primo giorno di assenza, dalle ore 7,35 alle ore 7,50 se trattasi di malattia improvvisa; devono essere richieste con congruo anticipo se trattasi di visita specialistica con l'annotazione sul modulo Argo che la visita viene effettuata in orario di servizio per motivi indipendenti dalla propria volontà. Alla visita dovrà seguire certificazione attestante l'avvenuta visita. E' opportuno non richiedere l'intera giornata lavorativa quando è possibile fare ricorso a permessi orari. In ogni caso è fatto obbligo a tutto il personale di attivarsi per garantire il regolare funzionamento del servizio.
4. Il docente può chiedere al dirigente scolastico o a persona a ciò delegata, almeno tre giorni prima, di autorizzare un cambio orario con altro docente di classe/sezione o di plesso. Il cambio non può avvenire più di 3 volte nell'arco dell'anno, salvo particolari necessità e salvo le flessibilità condivise per la scuola dell'infanzia.

CAPO II – CRITERI SULL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

Art. 18 - Turni e orari di lavoro

Area A- collaboratore scolastico

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni e in alcuni giorni è articolato su un unico turno, in altri è articolato su due turni. L'orario di lavoro è di norma antimeridiano con un solo impegno pomeridiano.
2. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive.
3. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno trenta minuti per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
4. La pausa di almeno 30 min deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
5. Qualora il totale delle ore da prestare sia di n. 9 h., la pausa pranzo, obbligatoriamente da prevedere, può essere disposta dal datore di lavoro, dopo trascorsi almeno 6 ore di attività, salvo in ogni caso diverso accordo tra le parti;
6. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

*Amadei. Colly
... al ...*

7. Le ore di lavoro prestate in aggiunta all'orario ordinario sono di norma considerate come ore di recupero da fruire durante la sospensione delle attività didattiche. In caso di assenza del personale, escluso il periodo estivo ed in generale di sospensione delle attività didattiche, per la sostituzione viene prevista l'attribuzione di complessivi 60 minuti di intensificazione per n. 3 colleghi (20 minuti cadauno) di reparto o più vicini, che si occuperanno di assolvere agli adempimenti, -vigilanza, pulizia, ecc.-, del collega assente: detta sostituzione verrà retribuita fino alla concorrenza del budget all'uopo previsto per la sostituzione del collega assente. Solo l'eventuale eccedenza verrà compensata con ore di recupero da fruire durante la sospensione delle attività didattiche o a compensazione di ritardi.

Celli

Area B - personale amministrativo

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato su cinque giorni, di norma antimeridiano con un solo impegno pomeridiano.
2. L'orario di lavoro del DSGA potrà articolarsi durante tutto l'arco dello svolgimento delle attività amministrative della Scuola, in ragione delle esigenze di servizio e previo accordo con il D.S.
L'orario di servizio del D.S.G.A., in considerazione della complessità delle sue funzioni, sempre nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, è improntato alla massima flessibilità onde consentire, nell'ottica di una costante, fattiva e sinergica azione di collaborazione con il Dirigente Scolastico, l'ottimale adempimento degli impegni.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive.
4. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
5. Le ore di lavoro prestate in aggiunta all'orario ordinario di norma saranno considerate come ore di recupero da fruire durante la sospensione delle attività didattiche. In caso di assenza del personale, escluso il periodo estivo ed in generale di sospensione delle attività didattiche, di contemporanee n. 2 unità, per la sostituzione viene previsto l'attribuzione di 60 minuti di intensificazione da ripartirsi equamente come intensificazione tra tutti gli altri A.A. presenti, che verranno retribuiti fino alla concorrenza del budget all'uopo previsto e solo per l'eventuale eccedenza con ore di recupero da fruire durante la sospensione delle attività didattiche o a compensazione di ritardi.

Art.19 - Modalità di utilizzo delle ore di recupero

1. Le ore di lavoro aggiuntive, a qualsiasi titolo prestate, saranno a richiesta del dipendente o recuperate o retribuite ma compatibilmente con le risorse disponibili. La scelta del recupero o della retribuzione dovrà essere dichiarata e concordata prima della prestazione stessa con il DS e il DSGA.
2. Il recupero delle ore di permesso breve avviene di norma entro i due mesi successivi alla data di fruizione e, comunque, non oltre l'anno scolastico in corso, prioritariamente nei periodi di svolgimento dell'attività didattica, su disposizione del DS e DSGA.


Art. 20 - Ferie e festività

1. Le richieste di ferie e festività sono autorizzate dal DS, sentito il DSGA.
2. Le ferie e le festività, previste dal contratto, saranno fruite di norma nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
3. Per il periodo estivo le ferie devono essere richieste entro il 30 aprile.
4. Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo e non sia possibile garantire il servizio, sarà modificata la richiesta del dipendente disponibile; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio del sorteggio, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo al fine di consentire almeno 7 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o il convivente.
5. Le richieste saranno autorizzate entro il 30 maggio.
6. In caso di motivate esigenze di servizio, il piano potrà essere variato (per iscritto) da parte dell'amministrazione.

Andrés Botta
due sottiglie
Acelli
Lupe
glio

7. Le ferie dovranno essere usufruite entro l'a.s. cui si riferiscono e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo; stesso regime sarà seguito dalle ore prestate in eccedenza.
8. Durante i giorni di chiusura pre-festiva il personale usufruisce di giornate di riposo per recupero compensativo o ferie.

ART. 21 – FORMAZIONE (Art. 36 CCNL 2019/21)



Formazione del personale

1. Le eventuali risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale docente ed ATA secondo i seguenti criteri generali:
 - in proporzione secondo le consistenze degli organici di fatto;
 - per quanto riguarda la componente docente le stesse risorse saranno destinate al personale precario ed ai docenti che intendono aderire volontariamente alle attività di formazione.
2. ai sensi dell'art. 44, comma 4 del CCNL 2019/2021 le attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti con il PTOF non potranno eccedere il limite massimo di 80 h. di attività funzionali all'insegnamento. Sarà cura del docente comunicare al D.S. il raggiungimento di detto limite. Eventuali sforamenti non saranno retribuiti: in tali casi il docente potrà chiedere l'esonero dalla formazione prevista.

Art. 22 - Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari (art. 67 CCNL 2019/21)

1. Il personale ATA ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
 - a) non riducono le ferie;
 - b) non sono fruibili per frazione di ora;
 - c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
 - d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
 - e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
 - f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Resta fermo quanto previsto dal comma 1 dell' art. 15 del CCNL del 29 /11/2007.

Art. 23- Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (art. 68 CCNL 2019/21)

1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della



legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007. 5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

6 Congedi per le donne vittime di violenza

La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro nei limiti e con l'osservanza delle modalità di Legge.

Collu

Art. 24 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 69 CCNL 2019/21)

1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
 - a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
 - b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:
 - a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione di

Due copie
Spedite
anche Lino

presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. a) e b).

13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.

Con riferimento agli artt. 22, 23, 24, si stabilisce che:


1. I permessi brevi sono autorizzati dal DS e/o dal DSGA.
2. I permessi retribuiti devono essere chiesti con anticipo di almeno tre giorni e corredati da documentazione; è valida a tutti gli effetti l'autocertificazione tutte le volte che la legge ammette l'autocertificazione in luogo del relativo certificato. Il permesso retribuito è autorizzato dal DS sentito il DSGA.
3. Le assenze per malattia sono regolate dall'art. 18 comma 7.



TITOLO QUARTO—PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 25— Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente si rende disponibile per un massimo di sei ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va comunicata per iscritto al dirigente all'inizio dell'anno scolastico e indicata nel quadro orario settimanale.
3. Eventuali ore di lavoro prestate in eccedenza all'orario di servizio sono disposte dal DS o da persona da lui delegata.
4. Le ore eccedenti verranno retribuite, secondo i parametri previsti, fino a concorrenza della somma assegnata dal MIUR o, se non retribuite, verranno recuperate con riposi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, si utilizzeranno le ore per consentire la sostituzione emergente, immediata, del docente assente, in attesa della nomina del supplente avente diritto.
6. I docenti saranno utilizzati con il criterio della rotazione, compatibilmente con il turno e l'orario di servizio.
7. Le ore saranno retribuite secondo i parametri previsti per ciascun ordine di scuola e saranno registrate sui registri di presenza e comunicate mensilmente al DS dai fiduciari di plesso.
8. Nel caso di assenze dei docenti, per la loro sostituzione, previo tentativo di convocazione di supplenti nel rispetto della normativa e delle tempistiche di Legge, si utilizzano le ore disponibili di ciascun docente secondo le seguenti priorità di criterio:



- a) Docenti che hanno usufruito di permessi brevi e, di conseguenza, devono recuperarli, secondo le necessità della Scuola; il recupero dovrà privilegiare in ordine a) corso; b) materia.
- b) Docenti liberi dalle attività didattiche in conseguenza dell'assenza della loro classe;
- c) Docenti di sostegno, se gli alunni a loro affidati sono assenti (si precisa che, se l'insegnante di classe risulta assente, sarà l'insegnante di sostegno della stessa classe a sostituirlo);
- d) Docenti in compresenza;
- e) Docenti che forniscono la propria disponibilità a sostituire gli insegnanti assenti, al di fuori del proprio orario di servizio, che potranno recuperare l'ora successivamente;
- f) Docenti che forniscono la propria disponibilità a sostituire gli insegnanti assenti, al di fuori del proprio orario di servizio, a condizione che esistano fondi per il pagamento delle ore eccedenti.

In caso di più docenti con ore a pagamento, disponibili nella stessa ora, vengono seguiti i seguenti criteri di priorità:

- 1) Ha la precedenza il docente che ha effettuato il minor numero di sostituzioni dall'inizio dell'anno.
- 2) A parità di ore effettuate, il docente della classe o della stessa disciplina.

Di tutte le sostituzioni sarà redatto apposito registro a disposizione di tutti i docenti nelle sale docenti o, in assenza delle sale docenti, negli spazi individuati dai responsabili di plesso.

Il quadro delle ore effettuate deve essere aggiornato mensilmente.

Art. 26 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole, che a ciò si siano dichiarati disponibili, secondo quanto previsto dal vigente CCNL scuola.


Art.27– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - c. disponibilità espressa dal personale;
 - d. graduatoria interna.



3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il FIS.
6. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi e/o forfettariamente quantificate.
7. Il budget previsto per le attività riconosciute come intensificazione (ad es. maggiore carico di lavoro: sostituzione colleghi assenti, supporto all'attività amministrativa, altro) che sono forfettariamente economicamente quantificate subirà una decurtazione in termini percentuali in proporzione al numero di giorni di assenza dal servizio effettuati da ciascun dipendente. Dal conteggio delle assenze, effettuate dal 01/09/2024 al 31/08/2025 vengono esclusi i giorni di ferie, di recupero compensativo e di permessi retribuiti. La decurtazione avverrà solo a partire dal 16° giorno di assenza.

Il compenso sarà erogato solo previa verifica dei compiti effettivamente svolti e potrà essere decurtato in percentuale alla realizzazione degli obiettivi fissati. Il compenso non attribuito costituirà di norma economia per il prossimo a.s. Si fa salvo il caso in cui risultasse che la specifica attività non svolta o svolta



solo in parte dall'incaricato, sia stata effettivamente svolta, per necessità di servizio, da altro personale all'uopo incaricato. In tal caso previa verifica dell'attività svolta e nel rispetto del budget previsto, si procederà a compensare il personale che ha effettivamente svolto l'attività de qua.

8. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate a domanda anche con recuperi compensativi, da usufruire compatibilmente con le esigenze di servizio. I giorni di recupero compensativo saranno fruiti nelle festività natalizie e pasquali, nei giorni di pausa didattica, secondo un piano redatto dal DSGA ed approvato dal DS.
9. Per la flessibilità oraria e per la sostituzione colleghi assenti, saranno riconosciute ai C.S in maniera forfettaria n.10h. cadauno ed agli A.A. n. 10 h. per ciascun posto, con le precisazioni dell'art. 39.
10. Durante la sospensione delle attività didattiche nel plesso ex Via Genova, Ferdinando di Borbone e S. Maria delle Grazie, il servizio verrà svolto di norma al Plesso centrale di Corso Trieste 324.

Nel caso si rendesse necessario lo spostamento in altra sede, dispone il DSGA, dopo eventuale consultazione con il DS, tenuto conto SOLO e soltanto delle esigenze di servizio alla luce del criterio di buon andamento della P.A.

TITOLO QUINTO- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 28- Attuazione Piano Integrato degli Interventi PON FSE, FESR E POR e PNRR

- Criteri per l'attribuzione dei compensi relativi a progetti nazionali e comunitari.

L'attuazione del Piano Integrato degli Interventi indicati in oggetto avverrà nel rispetto dell'iter procedurale deliberato dagli OO.CC., dalla Linee guida in materia.

Il Dirigente Scolastico precisa inoltre, che per l'assegnazione degli incarichi al personale interno all'Istituzione Scolastica (docente e ATA) ed esterno si terrà conto di quanto stabilito dalla norma.

Personale docente

disponibilità personale, competenze culturali e professionali, titoli culturali coerenti con l'incarico da espletare, esperienze professionali pregresse.

Personale ATA

Disponibilità personale, eventuali criteri stabiliti come per i docenti, in riferimento agli specifici profili professionali richiesti dagli interventi progettuali.

Per ripartire uniformemente le proposte progettuali dei docenti, a causa dell'esiguità dei fondi disponibili, tutti i progetti di ampliamento dell'O.F. extracurricolari verranno attivati con un numero minimo di discenti pari a 15 unità (5 unità minimo per i soli corsi di recupero). Verranno sospesi, altresì, i corsi attivati il cui numero minimo di alunni scenderà al di sotto di detta soglia per tre incontri consecutivi.

Art. 29 – Risorse

Le risorse finanziarie, oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto a.s. 2024/2025, sono costituite da:


1. gli stanziamenti del Fondo d'Istituto stabiliti dal M.I.M.
2. gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al P.O.F.
3. gli stanziamenti previsti per l'attribuzione degli incarichi specifici del personale A.T.A.
4. ore eccedenti- sostituzione colleghi assenti Docenti
5. valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato
6. valorizzazione del personale scolastico
7. economie degli anni precedenti.



Art. 30 - Indennità e compensi a carico del Fondo d'Istituto.

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, quali:

1. attività aggiuntive di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento;
2. prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo oppure nell'intensificazione di prestazioni lavorative nell'orario ordinario di servizio (maggiore carico di lavoro per particolari esigenze o sostituzione di colleghi assenti e disponibilità alla reperibilità 24 ore su 24, per intervento in caso di attivazione allarme ecc.);



3. compensi per n. 2 unità di personale docente individuato come collaboratore del Dirigente Scolastico (cfr. Art.42 e D.Lgs. 165/01) e 3 unità di personale docente Referenti didattici dei Plessi di Ferdinando II di Borbone e S. Maria delle Grazie;
4. compensi per il personale docente e A.T.A. per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell'ambito del P.T.O.F.
5. prestazioni aggiuntive del personale A.T.A./ docente che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo o nell'intensificazione di prestazioni lavorative in orario ordinario di servizio.

Art. 31 - Definizione risorse cedolino unico.

- Vista la nota del MIM 36704 del 30 settembre 2024;
- Vista la nota avente ad oggetto "Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa" C.U. 2024-2025 trasmessa dal DSGA al Dirigente Scolastico, prot. n. 7188/2024,
- Viste le economie sul Fondo; le risorse disponibili sono le seguenti:

Oggetto	Assegnazione L.D. - Anno 2024/2025
FIS	43.768,92
Funzioni strumentali	4.715,13
Incarichi specifici ATA	3.319,14
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.221,64
Att. Complementari di educazione fisica	1.986,62
Valorizzazione professionalità docenti (Agenda sud)	3.432,43
Valorizzazione del personale scolastico	13.969,73
Risorse aggiuntive Nota MIM n. 40436 del 28.10.2024	334,10
TOTALE	74.747,71

Le giacenze a.p. risultate sul piano di riparto SIRGS dopo le operazioni di pagamento del personale scolastico avvenuto ad agosto 2024, ammontano ad € 22.636,78.

Art. 32 - Definizione risorse fondo istituto e criteri per la suddivisione

Call

1. In linea generale, il **Fondo d'Istituto**, nel suo ammontare totale, viene suddiviso nella misura all'incirca del 75% e 25% rispettivamente per il personale Docente e ATA;
2. **Circa il Bonus valorizzazione docenti (Agenda Sud)**, le parti hanno concordato di utilizzare dette risorse a favore di tutto il personale docente senza ulteriore vincolo di destinazione.
3. **Circa il Bonus valorizzazione del personale**, le parti hanno concordato di utilizzare dette risorse alla stregua delle altre risorse del FIS a favore del personale scolastico tutto, senza ulteriore vincolo di destinazione. In ordine alla suddivisione del bonus valorizzazione del personale, le parti concordano in una suddivisione che tenga in massimo conto il numero del personale in organico di diritto e dunque in una percentuale di c.a. il 75% per il personale docente e di circa il 25% del personale ATA.
In quest'ultima quota va inserita la quota di incremento dell'indennità di direzione parte variabile del DSGA ai sensi dell'art. 56 del CCNL Scuola 2019-2021. In sede di prima applicazione di tale Bonus in favore del DSGA, le parti concordano l'adozione di un criterio di attribuzione che ricalchi quanto stabilito per l'indennità di direzione parte variabile a valersi sul FIS: nella presente fattispecie si prenderà in considerazione non il personale in organico di diritto, così come per l'indennità a valersi sul FIS, ma il numero di personale in organico in deroga da moltiplicarsi per la quota stabilita dal CCNL di € 34,50/unità. Per quest'anno scolastico, pertanto, l'importo da attribuire è di € 724,50 L.D. pari a n. 21 unità in organico di fatto per € 34,50/unità;
4. Relativamente all'importo afferente a: "**Risorse, organizzazione e innovazione digitale**" di cui alla nota MIM n. 40436 del 28.10.2024, le parti concordano di destinarlo per il 50% alle FS (quota personale docente) e per il 50% agli incarichi specifici (quota personale ATA).

Due di esse
Ante...
B...
Andre...

5. **Tutte le economie** del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa residue al 30.09.2024, pari ad € 22.636,78, saranno ripartite nella seguente misura: € 10.636,78 confluiranno sul FIS, senza vincolo di destinazione. Si concorda di destinarli nella misura di € 5.000,00 al personale docente, e per la restante parte, pari ad € 5.636,78, al personale ATA. Tale ripartizione è finalizzata ad incentivare i Collaboratori scolastici del plesso centrale per l'enorme lavoro di pulizia e sistemazione delle aule ad inizio anno scolastico, conseguente ai lavori edili e di tinteggiatura realizzati, ed i Collaboratori scolastici del plesso di via Genova che si sono adoperati per le operazioni di smontaggio, trasloco e rimontaggio degli arredi e conseguenti lavori di pulizia straordinaria conseguenti alla consegna di una parte del plesso al comune per i lavori di adeguamento sismico e trasferimento di una parte delle aule al nuovo plesso di S. Maria delle Grazie.
6. La rimanente quota, pari ad € 12.000,00, confluirà sempre sul FIS, ma è destinata ai Progetti di Ampliamento dell'offerta Formativa, come indicati nel Collegio dei docenti, e saranno ripartiti per il 70% c.a. (pari a 8.400,00 €) per il personale docente ed il 30% c.a. (pari a 3.600,00 €) per il personale ATA. Si è convenuto tener separata la tabella di quest'ultima ripartizione dalle altre.

7. DESCRIZIONE RISORSE E SINTESI RIPARTIZIONE

4. Descrizione	TOTALE Lordo Dipendente €	DOCENTI Lordo dipendente €	ATA Lordo dipendente €
Fondo di Istituto a.s. 2024/2025	43.768,92		
Indennità direzione al D.S.G.A.	- 5.724,00		
Quota accantonamento per sost. DSGA	- 610,00		
TOTALE FONDO DI ISTITUTO assegnazione a.s. 2024/2025 <u>disponibile per la contrattazione</u>	37.434,92	75% 28.076,19	25% 9.358,73
Valorizzazione personale della Scuola	13.969,73	75% 10.477,30	25% 3.492,43
Valorizzazione professionalità docenti (Agenda sud)	3.432,43	100% 3.432,43	0
Giacenze – art. 40 CCNL	22.636,78		
1. FIS - senza vincolo di destinazione	10.636,78	47% 5.000,00	53% 5.636,78
2. FIS - Ampliamento offerta formativa	12.000,00	70% 8.400,00	30% 3.600,00
TOTALE FIS + valorizzazione + giacenze Disponibilità da contrattare	77.473,86	55.385,92	22.087,94
Di cui:			
- Totale, esclusi i progetti di Ampliamento OF + arr.	65.473,86	46.985,92	18.489,50

8. Le misure del **compenso orario lordo tabellare** spettante al personale Docente, ai sensi della tabella E1.6 del C.C.N.L. 2019/2021, sono le seguenti:

- Ore aggiuntive d'insegnamento € 38,50;
- Ore aggiuntive non d'insegnamento € 19,25;

9. Le misure del **compenso orario lordo tabellare** spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo (ai sensi della tabella E1.7 allegata al C.C.N.L. 2019/2021), sono le seguenti:

FUNZIONARI:

- € 20,35 diurne;
- € 22,54 notturne o festive ;
- € 26,95 notturne e festive;

Assistenti Amministrativi e Tecnici :

1. € 15,95 diurne;
2. € 18,15 notturne o festive;
3. € 20,90 notturne e festive;

Collaboratori Scolastici :

1. € 13,75 diurne;
2. € 15,95 notturne o festive;
3. € 18,70 notturne e festive.

Personale docente

Art. 33 - Individuazione docenti da retribuire per ore aggiuntive con il Fondo Istituto.

1 - Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive, di insegnamento e di non insegnamento, da retribuire con il Fondo d'Istituto, sulla base delle attività previste nel P.T.O.F. e dei criteri stabiliti nel presente contratto.

2 - Vengono individuati, tra le attività aggiuntive non d'insegnamento, i seguenti incarichi:


- 1) I Collaboratore del Dirigente Scolastico.
- 2) Il Collaboratore del Dirigente Scolastico.
- 3) Referente didattico Plesso di Ferdinando II di Borbone: n.1
- 4) Referente didattico Plesso S. Maria delle Grazie – Infanzia: n.1
- 5) Referente didattico Plesso S. Maria delle Grazie – Primaria: n.1
- 6) Referenti Interclassi Primaria: n. 5
- 7) Referenti Intersezione: n. 1
- 8) Coordinatori classe Medie: n. 31
- 9) Referente orario: n. 1
- 10) Componenti Nucleo interno di valutazione: n.13
- 11) Componenti Commissione 1 – curriculum verticale: n. 7
- 12) Componenti Commissione 2 – curriculum verticale : n. 5
- 13) Componenti Commissione continuità e orientamento: n. 10
- 14) Team Antibullismo – Cyberbullismo: n. 3
- 15) Referenti Educazione Civica: n. 1
- 16) Animatore Digitale : n. 1
- 17) Componenti Team Innovazione digitale: n.2
- 18) Referente sito web: n.1
- 19) Referente Biblioteca: n. 3
- 20) Referente Giochi Matematici: n. 1
- 21) Referente sport e salute: n. 2
- 22) Referente Centro Sportivo Studentesco -Coordinamento Giochi Sportivi Studenteschi: n. 1
- 23) Referente attività grafica pubblicitaria: n. 1
- 24) Referente Cambridge – 1
- 26) Referente Erasmus: n. 2
- 29) Referente sostituzioni – secondaria: n. 1



Vengono individuati, tra le attività extracurricolari aggiuntive d'insegnamento, i seguenti incarichi:

- 1) Tammorre /chitarre/ballo: n. 3;
- 2) Latino/Matematica: n. 2;
- 3) Progetto Primaria;
- 4) Progetto Infanzia.

3 - Per tutte le attività indicate nei commi precedenti, il Dirigente Scolastico conferisce, con formale provvedimento scritto, l'incarico da retribuire con il Fondo dell'Istituzione Scolastica.



4 - Le ore saranno retribuite solo se documentate ed effettivamente prestate, previo monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti. I docenti forniranno autodichiarazione e/o Relazione delle attività svolte.

Il budget previsto per le attività che sono forfettariamente economicamente quantificate subirà una decurtazione in termini percentuali in proporzione al numero di giorni di assenza dal servizio effettuati da ciascun dipendente. Dal conteggio delle assenze, effettuate dal 01/09/2024 al 31/08/2025 vengono esclusi i giorni di ferie, di recupero compensativo e di permessi retribuiti. La decurtazione avverrà a partire solo dal 16° giorno di assenza.

Il compenso sarà erogato solo previa verifica dei compiti effettivamente svolti e potrà essere decurtato in percentuale alla realizzazione degli obiettivi fissati. Il compenso non attribuito costituirà di norma economia per il prossimo a.s. Si fa salvo il caso in cui risultasse che la specifica attività non svolta o svolta solo in parte dall'incaricato, sia stata invece effettivamente svolta, per necessità di servizio, da altro personale all'uopo incaricato. In tal caso previa verifica dell'attività svolta e nel rispetto del budget previsto, si procederà a compensare il personale che ha effettivamente svolto l'attività de qua.

Quel

SOMMA ASSEGNATA	N.ORE	IMPORTO ORARIO	SOMMA SPETTANTE L.D.
Docenti			
I collaboratore	300	€ 19,25	€ 5.775,00
II collaboratore	140	€ 19,25	€ 2.695,00
Coordinatore didattico plesso F. Il Borbone - primaria: n.1 x 110 h	110	€ 19,25	€ 2.117,50
Coordinatore didattico plesso S.M. Grazie - Primaria: n. 1 x 40 h	40	€ 19,25	€ 770,00
Coordinatore didattico plesso S. M. Grazie – Infanzia: n.1 x 50 h	50	€ 19,25	€ 962,50
Referenti Interclassi Primaria: n. 5 x 20 h	100	€ 19,25	€ 1.925,00
Referenti Intersezione: n. 1 x 10 h	10	€ 19,25	€ 192,50
Coordinatori classe Medie: n. 31 x 15 h	465	€ 19,25	€ 8.951,25
Referente orario: n. 1 x 40 h	40	€ 19,25	€ 770,00
Componenti Nucleo Interno di Valutazione: n.13 x 12 h	156	€ 19,25	€ 3.003,00
Componenti Commissione 1 – curricolo verticale: n. 7 x 10 h	70	€ 19,25	€ 1.347,50
Componenti Commissione 2 – curricolo verticale : n. 5 x 10 h	50	€ 19,25	€ 962,50
Componenti Commissione continuità e orientamento: n. 10 x 15 h	150	€ 19,25	€ 2.887,50
Team Antibullismo – Cyberbullismo – legalità: n. 3 x 10 h	30	€ 19,25	€ 577,50
Referenti Educazione Civica: n. 1 x 15 h	15	€ 19,25	€ 288,75
Animatore Digitale: n. 1 x 50 h	50	€ 19,25	€ 962,50
Componenti Team Innovazione n. 2 X 15 h	30	€ 19,25	€ 577,50
Referente sito web: n. 1 x 30 h	30	€ 19,25	€ 577,50
Referenti Biblioteca: n. 3 x 15 h	45	€ 19,25	€ 866,25
Referente Giochi Matematici: n. 1 x 12 h	12	€ 19,25	€ 231,00
Referente Centro Sportivo Studentesco -Coordinamento Giochi Sportivi Studenteschi: n. 1 x 10 h	10	€ 19,25	€ 192,50
Referente sport e salute: n. 2 x 10 h	20	€ 19,25	€ 385,00
Referente attività grafica pubblicitaria: n.1 x 20 h	20	€ 19,25	€ 385,00
Referente Cambridge: 1 x 20 h	20	€ 19,25	€ 385,00
Referenti ERASMUS: n. 2 x 10 h	20	€ 19,25	€ 385,00
Referenti sostituzioni scuola secondaria : 1 x 50 h	50	€ 19,25	€ 962,50
TOTALE	2033	€ 19,25	€ 39.135,25

*Altre Call
...
...*

ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	N.ORE	IMPORTO ORARIO	SOMMA SPETTANTE L.D.
Attività Extracurricolare – Chitarra n.3	64	€ 38,50	€ 2.464,00
Attività Extracurricolare – Latino/matematica	40	€ 38,50	€ 1.540,00
Progetto Scuola Primaria	80	€ 38,50	€ 3.080,00
Progetto Scuola Infanzia	20	€ 38,50	€ 770,00
TOTALE	204	€ 38,50	€ 7.854,00

Totale docenti (attività funzionali all'insegnamento + attività extracurricolari) = € 46.989,25

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	N.ORE	IMPORTO ORARIO	SOMMA SPETTANTE L.D.
DOCENTI			
Decoro: 2 x 20	40	€ 38,50	€ 1.540,00
Botanica ed orto a Scuola: 4 x 15	60	€ 38,50	€ 2.310,00
Attraversando la città e la storia: 4 x 20	80	€ 38,50	€ 3.080,00
Approfondimenti: 1 x 38	38	€ 38,50	€ 1.463,00
TOTALE AOF	218	€ 38,50	€ 8.393,00

ECONOMIE FIS DOCENTI

	Totale disponibile €	Totale contrattato €	Economie €
	55.385,92	55.382,25	3,67

Art. 34 – Criteri per l'attribuzione dei compensi relativi a progetti nazionali e comunitari.

L'attribuzione dei compensi terrà conto della normativa di riferimento, dei criteri previsti dal presente contratto e dagli OO.CC. per le materie di competenza, nonché della disponibilità personale.

Art. 35 – Ore di attività aggiuntive da retribuire con i fondi provenienti da assegnazioni specifiche ministeriali

1 -Con i fondi suddetti, fermo restando che possono essere utilizzati, se previsto, per acquisti di materiale o attrezzature inerenti i vari progetti finanziati, può essere retribuito il personale docente e A.T.A. per ore di attività aggiuntive nella misura prevista dai progetti stessi.

2 -L'assegnazione viene stabilita annualmente dal M.I.

3 - L'utilizzo di tali fondi per il pagamento di compensi al personale segue quanto predisposto per il Fondo di Istituto.

4 - Il Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei Docenti di Scienze motorie, su delibera del Collegio dei Docenti, assegnerà mediante **nomina formale gli incarichi** per lo svolgimento delle attività legate al progetto Avviamento Pratica Sportiva "Campionato Studenteschi".

Le attività complementari di Educazione Fisica sono considerate ore eccedenti e il compenso non grava sul fondo d'istituto ma sullo specifico fondo che finanzia le ore eccedenti. La comunicazione ai docenti da parte del Dirigente Scolastico, concernente termini e modalità per la presentazione di domande per le attività deliberate dal Collegio dei Docenti, deve avvenire per iscritto con apposita circolare controfirmata dai docenti ovvero mediante **comunicazione in sede di Collegio dei Docenti, con relativa verbalizzazione.**

L'autorizzazione a dare inizio alle attività deve essere formalizzata dal Dirigente Scolastico.

Art. 36 - Funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa.

Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa sono individuate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il P.T.O.F.; la delibera ne definisce i criteri di attribuzione, le aree, il numero ed i destinatari.

[Handwritten signatures]

Ampliamento Offerta Formativa	ore	Quota oraria	Totale
Disponibilità			3.598,44
Assistenti amministrativi	79	15,95	1.260,05
Collaboratori scolastici	169	13,75	2.337,50
TOTALE A.T.A.			3.597,55
ECONOMIE ATA			€ 0,89

TOTALE FIS PERSONALE ATA = € 18.489,50 + € 3.598,44 = 22.087,94
ECONOMIE FIS = € 22.087,94 – € 18.489,50 - 3.599,44 = € 0,89

Art. 38 – Incarichi specifici personale ATA non destinatari della posizione ex art. 7 CCNL 7/12/2005

Alle unità di personale ATA non destinatarie della posizione ex art. 7 CCNL 7/12/2005 vengono assegnati incarichi specifici retribuiti con le risorse notificate con nota MIM n. 36704 del 30/09/2024 per un ammontare complessivo di € 3.319,14 + € 167,50 (pari al 50% delle risorse aggiuntive) e dunque € 3.486,19.

Il budget assegnato, oggetto di contrattazione, viene ripartito tra le unità di personale ATA (n. 5 assistenti amministrativi e n. 8 collaboratori scolastici) non destinatarie dell'ex art. 7 CCNL 7/12/2005.

La ripartizione tra le due categorie di personale ATA tiene conto dell'indicazione nella circolare MIM per maggiore attenzione agli incarichi afferenti ai compiti legati all'assistenza agli alunni.

1. Assistenti amministrativi (n.5) – quota: € 400,00 per 1 unità di personale; € 195,00 per 3 unità di personale; € 101,19 per n. 1 unità in regime di part-time. Si precisa che l'incarico che viene assegnato all'A.A. in regime di part-time, non riveste carattere continuativo.
2. Collaboratori scolastici (n. 8) – quota: € 300,00 per 8 unità di personale.

Individuazione compiti specifici assistenti amministrativi non destinatari dell'ex art. 7 CCNL 7/12/2005, remunerati dal fondo incarichi specifici ATA:

1. Attività di supporto amministrativo-contabile nei progetti, utilizzo piattaforme per rendicontazione;
2. Supporto per gestione giuridico-economico del personale;
3. Alunni con disabilità, supporto docenti di sostegno;
4. Visite guidate ed uscite didattiche;
5. Supporto gestione tirocinanti.

Celli

Individuazione compiti specifici collaboratori scolastici (n. 8 unità) non destinatari dell'ex art. 7 CCNL 7/12/2005, remunerati dal fondo incarichi specifici ATA:

1. assistenza alunni con disabilità, primo soccorso, controllo delle cass. di p. s.;
2. assistenza alunni con disabilità, primo soccorso, controllo delle cass. di p. s.;
3. assistenza alunni con disabilità, primo soccorso, controllo delle cass. di p. s.- plesso;
4. assistenza alunni con disabilità, primo soccorso, controllo delle cass. di p. s. plesso;
5. assistenza alunni con disabilità;
6. assistenza alunni con disabilità;
7. assistenza alunni con disabilità;
8. assistenza alunni con disabilità.

Art. 39– Incarichi specifici personale ATA destinatari della posizione ex art. 7 CCNL 7/12/2005

Individuazione compiti specifici assistenti amministrativi destinatari dell'ex art. 7 CCNL 7/12/2005 (n. 1 unità) beneficiari del compenso annuo erogato in via continuativa mensilmente dalla DTEF.

1. Funzione Vicaria del DSGA, gestione e cura archivio generale docenti ed ATA;

Andreotti
Celli
Andreotti

Individuazione compiti specifici collaboratori scolastici destinatari dell'ex art. 7 CCNL 7/12/2005 (n. 5 unità), già formati e beneficiari del compenso annuo ed erogato in via continuativa mensilmente dalla DTEF.

1. supporto ed assistenza agli alunni con disabilità;
2. supporto ed assistenza agli alunni con disabilità;
3. supporto ed assistenza agli alunni con disabilità;
4. supporto ed assistenza agli alunni con disabilità;
5. supporto ed assistenza agli alunni con disabilità.

Art. 40 – attività aggiuntive ed intensificazione

Le Attività Aggiuntive del personale ATA consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario di servizio, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a specifiche forme di disposizione dell'orario di lavoro determinate dal PTOF, alla sostituzione del collega assente con conseguente intensificazione di servizio ecc. Esse sono compensate dal FIS attraverso l'intensificazione quando sono svolte durante l'orario di servizio oppure attraverso straordinario, recupero o riposo compensativo o tradotto in ferie quando sono svolte in orario aggiuntivo a quello di servizio, compatibilmente con le risorse disponibili e preventivamente concordato con il lavoratore. Si fa salvo quanto previsto dall'art. 27 del presente contratto.

Intensificazione:

sostituzione dei colleghi assenti – destinatari: tutti – C.S. compenso: forfait di 10 h. per gli 11 collaboratori scolastici del plesso centrale e per n. 2 collaboratori del plesso per l'Infanzia. Per i collaboratori scolastici del plesso Ferdinando II di Borbone, 15 m. di recupero per 4 collaboratori in mancanza di 1 C.S.; 30 m. di recupero per 3 collaboratori in mancanza di n. 2 collaboratori scolastici: detto recupero potrà essere fruito durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; plesso S. Maria delle Grazie, per particolare lavoro di intensificazione: h. 1:45/settimana fino al termine delle lezioni, solo a seguito di effettivo lavoro espletato e comunque da fruire solo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

A.A. (n.8 posizioni x 10h. cadauna.): Le posizioni saranno ripartite tenendo presente il part-time e l'effettiva presenza;

servizio Infanzia: destinatari n. 2 collaboratori scolastici. Stante la particolarità del servizio sull'infanzia, le 2 collaboratrici scolastiche sono compensate con n. 25 h. cadauno di intensificazione;

servizio straordinario per realizzazione di progetti (comunitari, nazionali, regionali, ecc.) – destinatari: tutti – compenso: 30 minuti per ogni pomeriggio di almeno 3 h. di servizio straordinario con recupero nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

Intensificazione per attività aggiuntive Assistenti Amministrativi:

1. Rapporti enti esterni – Inps/Inpdap, Ufficio X-Salerno, RTS, pensionamenti, ecc.: n. 1 unità per 40 h;
2. Formazione graduatorie, controllo titoli pers., ecc.: – n. 3 unità- x 10h.= h. 30
3. Pago P.A.: n. 1 unità x 20 h., 1 unità per 10 h. e n.2 unità per 5 h.= 40 h.
4. Rilevazioni personale Sec.: 1 unità per 7 h.;
5. Rilevazioni personale Primaria/Infanzia: 1 unità per 7 h.;
6. Monitoraggio assenze personale: 1 unità per 10 h.;
7. Front office: n. 2 unità x 10 h.= h. 20h.;
8. Magazzino, approvvigionamenti, rapporti fornitori: n. 1 x 25 h.;
9. Privacy e supp. DPO: n. 1 x 16 h.;
10. Trasparenza amministrativa: n. 1 x 20 h.;
11. Comunicazioni sindacali, supporto per comunicazioni dirigente e Vice: n.1 per 10 h.;
12. Comunicazioni Enti ex L. 81/2008: 2 unità per 5 h: 10h.
13. Supporto badge: 1 unità per 10 h.

Intensificazione per attività aggiuntive Collaboratori Scolastici:

1. Interventi diurni e notturni ditta sorveglianza - centrale n. 1 x n. 55 h.;
2. Interventi diurni e notturni ditta sorveglianza - plesso n. 2 x n. 15 h= 30h.;
3. Front office – n. 1 unità x 40 h + 1 unità x 15h.= 55 h.;
4. Supporto segreteria: n. 1 x 20 h.;
5. Supporto tecnico segreteria, laboratori: 1 unità x 20 h.;
6. Servizio esterno: n. 2 unità x 5h= 10h;
7. Particolare assistenza materiale alunni con disabilità - plesso: n.1 x 40 h.;
8. Ass. materiale alunni con disabilità- plesso: n. 1 x 15h.;
9. Particolare assistenza materiale alunni con disabilità - centrale: n. 1 x 20 h.;
10. Ass. materiale alunni con disabilità: n.3 x 20 h.= 60 h.
11. Attività mensa - Plesso Infanzia: n. 2 unità x 25 h.= 50h.
12. Fotocopie: 1 unità x 15 h., 2 unità x 5 h. = 25 h.;
13. Fotocopie plessi: n. 3 unità x 5 h.= 15 h.;
14. Filtro Ingresso, posizionamento transenne - centrale: 1 unità x 20 h.;
15. Filtro ingresso plesso: n. 1 x 15 h.;
16. Raccordo Segreteria – plesso: 1 unità per 15 h.;
17. Magazzino e controllo merce centrale: 3 unità x 5 h.= 15 h.;
18. Magazzino e controllo merce plessi: 3 unità x 5 h.= h. 15;
19. Piccola manutenzione centrale e plesso: n. 1 unità per 50 h. e n. 2 unità x 30 h.= 110 h.
20. Pulizia straordinaria per lavori edili: 9 unità per 15 h., 9 unità per 5 h.= 180 h.

Tenuto conto del piano delle attività e delle norme contrattuali, i criteri per il conferimento delle attività aggiuntive sono i seguenti:


1. disponibilità
2. competenza
3. esperienza pregressa
4. rotazione



TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZANEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 41 – Servizio di prevenzione e protezione

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un numero congruo di persone, tra i dipendenti, adeguato alle dimensioni della scuola.
2. Il dirigente redige il **documento di valutazione dei rischi**. Per l'elaborazione può avvalersi sia del RSPP sia del medico competente nei casi cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.
3. Il lavoratore addetto ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un pericolo per la salute è sottoposto a sorveglianza medica. È sottoposto a sorveglianza medica il lavoratore che ne fa richiesta.
4. Il dirigente scolastico, direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi alla quale partecipano lo stesso dirigente scolastico, il RSPP, il medico competente laddove nominato, il RLS. Nel corso della riunione il dirigente sottopone il documento di sicurezza, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute, l'adattamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i dispositivi di protezione individuali adottati. Nel corso della riunione possono definirsi codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi e infortuni. La riunione non ha poteri decisionali ma ha carattere consultivo.
5. Si espongono presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie. Si mettono a disposizione dei lavoratori,



nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Laddove sia prescritto da provvedimenti dell'autorità competente, garantire che la prestazione di lavoro, sia svolta con la modalità a distanza.

Art. 42- Rapporti con l'ente locale e manutenzione edifici scolastici

Per gli interventi di tipo strutturale, impiantistico e di manutenzione, per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici, deve essere rivolta richiesta formale di adempimento all'Ente locale proprietario.

In relazione alla manutenzione degli edifici scolastici, il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili e delle competenze tecniche e gestionali si atterrà a quanto stabilito all'art. 39 del D.I. n. 129/2018 – Nuovo Regolamento di contabilità:

1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi le I.S. anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.

3. Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni.

4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.

Art. 43 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)


1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 44- Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 45 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione dell'emergenza.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso come previsto da normativa.

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure sensibili viene destinato un budget per attività di formazione in rapporto alle esigenze indicate all'art. 19.
5. Per tutti i lavoratori sono previsti incontri di informazione sulle principali norme di sicurezza all'interno delle scuole con modalità e tempi che saranno programmati con il RSPP in conformità all'art. 36 del D.lgs. 81/2008.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 47 – Natura premiale della retribuzione accessoria


1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Qualora venissero definiti dall'Amministrazione criteri e strumenti per la differenziazione delle valutazioni, che vadano meglio a definire il sistema premiante da applicare al personale dipendente, tali criteri verranno applicati.

Art. 48 – Disposizioni finali

1. Il presente contratto ha validità dal momento del rilascio della certificazione di contabilità finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.
2. Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'accordo senza che siano stati comunicati rilievi, l'ipotesi di accordo sottoscritta dalle parti assume valore di Contratto Integrativo d'Istituto. Il contratto stipulato e le relazioni vanno inviate all'ARAN per via telematica, entro i 5 giorni successivi.

Letto, firmato e sottoscritto, 9 dicembre 2024


Parte pubblica Il Dirigente Scolastico Prof. Domenico Coppola




Parte Sindacale La RSU Prof.ssa Anita NASTI



Ins. Angela SOLITO



Ins. Annarita GAROFALO



Sig. Alfonso CASCONE

